

FAQ

BUONO SERVIZI AL LAVORO PER PERSONE CON DISABILITA'

D.G.R. n. 15-4165 del 07/11/2016 “Direttiva Pluriennale per la programmazione del Fondo Regionale disabili” così come integrata dalla D.G.R. n. 39-7096 del 22/06/2018.

D.D. n. 818 del 25/07/2018 “Bando regionale finalizzato all’istituzione dell’elenco dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro per persone con disabilità 2018-2020”.

D.D. n. 1446 del 20/12/2018 “Approvazione elenco dei soggetti attuatori ammessi e non ammessi e relative sedi”.

Aggiornate al 31/1/2019

REQUISITI

1. QUALI SONO I REQUISITI E I DOCUMENTI RICHIESTI PER ACCEDERE AL PERCORSO?

Come previsto da bando le persone devono

1. essere iscritte alle liste del collocamento mirato (L.68/1999) presso il CPI di competenza della Regione Piemonte;
2. essere domiciliate in Regione Piemonte;
3. essere disoccupate ai sensi dell’art. 19 comma 1 del D.Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.;
4. non essere in altre iniziative attivate nell’ambito della programmazione regionale a sostegno del lavoro (ossia non avere “Piani di Azione Individuale”);
5. possedere il Verbale di accertamento dell’invalidità civile della Commissione Medica e la “Relazione conclusiva” (residue capacità lavorative/diagnosi funzionale) ai sensi del DPCM del 13/1/2000 art. 6 della L.68/99.

2. QUANDO SI DEVE VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE AI PERCORSI FINANZIATI CON IL BUONO SERVIZI LAVORO?

I requisiti dei destinatari devono sussistere ed essere verificati al momento della presa in carico nei percorsi finanziati che corrisponde all’apertura del primo Piano di Azione Individuale sul Sistema informativo Lavoro (SILP).

3. QUALI SONO LE MISURE COMPATIBILI CON LA PARTECIPAZIONE AL BSL DISABILI?

Sono compatibili con le attività del Bando la partecipazione ai percorsi SIA e REI e la percezione di NASPI a condizione che il percettore non abbia attivato il percorso AdR. Non è compatibile il percorso di Servizio Civile.

4. COSA SI INTENDE PER ESSERE DISOCCUPATE AI SENSI DELL’ART. 19 COMMA 1 DEL D.LGS 150/2015 E SS.MM.II.?

Essere privi di impiego e aver dichiarato, in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

5. QUANDO DEVE ESSERE POSSEDUTO IL REQUISITO DI DISOCCUPATO?

Nel bando è previsto che i partecipanti siano disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015 al momento della presa in carico. Se successivamente la condizione di disoccupazione è sospesa a causa di un inserimento lavorativo breve (< 6 mesi), la persona può continuare il percorso (vedere la circolare 34 del 23/12/2015 par. 1) compatibilmente con il rapporto di lavoro (es. orario part time); in caso di incompatibilità (full time), i 3 mesi di validità del PAI di prima presa in carico sono sospesi in modo che il lavoratore possa riprendere il percorso alla fine del rapporto di lavoro breve.

6. POSSONO ACCEDERE AI PERCORSI FINANZIATI PERSONE STRANIERE?

Sì, se in possesso di permessi rilasciati dall'autorità pubblica competente che attestino il loro regolare soggiorno sul territorio italiano e ovviamente risultino iscritti al collocamento mirato e disoccupati.

7. POSSONO ACCEDERE I DISABILI UNDER 30 ANNI?

Sì, come per tutti gli utenti vale la condizione che non abbiano un Piano di Azione Individuale sul Sistema informativo Lavoro (SILP) attualmente aperto su altre iniziative.

PRESA IN CARICO E RACCORDO TRA LE DUE EDIZIONI DEL BANDO

1. UN DISABILE CHE ABBAIA GIA' USUFRUITO DEL PERCORSO BSL DISABILI ANNUALITA' 2017 PUO' RIPETERE IN PERCORSO?

Le persone che hanno già ricevuto servizi nell'edizione 2017 del Bando "Buono Servizi Lavoro persone con disabilità" possono accedere al Bando annualità 2018 con la seguente distinzione:

- i disabili che hanno usufruito solamente di un PAI di prima presa in carico possono accedere nuovamente al bando, ma attivando un PAI di prese in carico successive alla prima;
- i disabili che hanno usufruito di inserimenti in tirocinio o al lavoro con relativo tutoraggio, nella passata edizione, possono accedere nuovamente al bando attivando un PAI di presa in carico successiva alla prima e, nel caso di un nuovo inserimento in tirocinio, dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di reiterazione di tirocinio.

Si specifica che, in caso di attivazione di tirocini, le tempistiche della procedura di autorizzazione possono superare i 15 giorni massimi previsti per la chiusura dei PAI di presa in carico successiva alla prima; in questi casi, solo se viene presentata richiesta di tirocinio secondo la procedura DD 1572 del 20/12/2018, è possibile derogare alla chiusura del PAI entro 15 giorni. Il PAI andrà chiuso alla data di autorizzazione del tirocinio indicando nel campo note gli estremi della determinazione di autorizzazione.

2. IN CASO DI OPPORTUNITA' DI LAVORO O TIROCINIO ENTRO IL PRIMO MESE DALLA PRIMA PRESA IN CARICO, E' POSSIBILE CHIUDERE ANTICIPATAMENTE IL PAI DI PRIMA PRESA IN CARICO?

Sì, solo in questo caso è possibile chiudere prima del primo mese il PAI di prima presa in carico.

3. E' NECESSARIO ALLEGARE IL DOSSIER DELLE EVIDENZE AL FINE DI RENDICONTARE I PAI DI PRIMA PRESA IN CARICO?

La produzione del Dossier delle evidenze è obbligatoria solo nel caso in cui l'utente abbia usufruito degli specifici servizi di identificazione e validazione delle competenze (A4.1 e A4.2).

4. I PAI DI GESTIONE DEL PERCORSO (ACCESSO ALLA FORMAZIONE E CONCLILIAZIONE) SONO ATTIVABILI IN CONTEMPORANEA CON GLI ALTRI PAI?

Sì.

CASE MANAGER

1. I CM POSSONO SVOLGERE ATTIVITA' IN TUTTE LE SEDI DEL SAL, A CUI FANNO RIFERIMENTO, AMMESSE AD OPERARE SUL BANDO?

Sì, il case manager può svolgere le attività in qualsiasi sede del SAL, presso cui lavora, ammessa all'elenco approvato dalla Regione.

2. E' POSSIBILI INTEGRARE O SOSTITUIRE I CM?

Sì, l'Operatore interessato deve fare richiesta via pec (politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it), utilizzando l'apposito modello inviato con mail (nota 1/2019); i CM non potranno operare finché il SAL richiedente non riceverà comunicazione positiva in merito e finché il CM non sarà abilitato dal CSI ad operare sul sistema (occorre fare richiesta di abilitazione all'Ufficio accreditamento della Regione seguendo le abituali procedure).

TIROCINI E INSERIMENTI AL LAVORO

1. SONO AMMESSI A FINANZIAMENTO TIROCINI FUORI DAL TERRITORIO PIEMONTESE?

No, i tirocini per essere ammessi a finanziamento devono svolgersi in sedi delle imprese situate nel territorio piemontese. E' possibile attivare tirocini in altre Regioni, ma non saranno finanziati dal presente bando.

2. SONO AMMESSI A FINANZIAMENTO INSERIMENTI AL LAVORO FUORI DAL TERRITORIO PIEMONTESE?

Sì, sia in un Paese estero che in altre Regioni italiane; si specifica però che nel caso di inserimento all'estero è ammissibile unicamente il servizio a risultato per contratto pari o superiori a 6 mesi, non è quindi ammessa la somma di contratti. Nel caso di inserimento all'estero l'Operatore deve tenere copia del contratto e della documentazione attestante l'assunzione nel Paese di riferimento (procedura analoga alla comunicazione obbligatoria in Italia).

3. E' POSSIBILE ATTIVARE TIROCINI PRESSO ENTI PUBBLICI?

Sì, sono ammessi a finanziamento il servizio di tutoraggio ed il rimborso dell'indennità.

4. E' POSSIBILE CONSIDERARE LA SOMMA DI CONTRATTI PER L'OTTENIMENTO DEL SERVIZIO A RISULTATO A6?

Sì, purché i contratti oggetto di conteggio per raggiungere i 6 mesi di lavoro siano attivati presso la stessa impresa e senza interruzioni, da comunicazione obbligatoria.

Non è prevista una durata minima per il primo contratto, ma si ricorda che il tutoraggio è ammesso solo per rapporti di lavoro di almeno 3 mesi.

Si specifica inoltre che il PAI lavoro (A6) va caricato alla data dell'avvio del contratto che fa raggiungere i 6 mesi e va chiuso dopo un mese da tale data, solo se il contratto è ancora in essere.

I PAI lavoro non sono attivabili in contemporanea a PAI servizi ma sono compatibili con PAI tutoraggio.

5. QUANDO VA UTILIZZATA LA DGR 42/2014 PER L'INSERIMENTO IN TIROCINIO?

Il soggetto disabile sarà inserito in tirocinio ai sensi della DGR 42 solo nel caso in cui un servizio pubblico istituzionalmente competente (es. ASL, Dipartimenti di Salute Mentale ecc.) esprima la necessità, attraverso un progetto personalizzato, di un tirocinio di inclusione sociale. In mancanza di questo requisito dovrà essere attivato un tirocinio per disabili ai sensi della DGR 85/2017.

Si ricorda che i tirocini attivati ai sensi della DGR 42/2014 non sospendono l'obbligo L.68/99.

RENDICONTAZIONE

1. E' NECESSARIO RINNOVARE I REGISTRI AD OGNI QUADRIMESTRE DI RENDICONTAZIONE?

No, chi non volesse presentare rendiconto intermedio potrà continuare ad utilizzare i registri precedenti, previa idonea comunicazione a mezzo pec (controllifse@cert.regione.piemonte.it) agli Uffici competenti, da tenere in copia con il registro stesso.

2. QUALI SONO LE SCADENZE RENDICONTATIVE PER I SAL?

Le scadenze rendicontative saranno:

1. per i PAI chiusi entro il 31 maggio di ogni anno solare -> 20 giugno
2. per i PAI chiusi entro il 30 settembre di ogni anno solare -> 20 ottobre
3. per i PAI chiusi entro il 31 gennaio di ogni anno solare -> 20 febbraio

Non possono essere aperti PAI oltre il **31/12/2020**.

A partire da tale data non è possibile effettuare ulteriori prenotazioni dei servizi e tutti i servizi prenotati a tale data devono essere portati a compimento e i relativi PAI essere chiusi, entro e non oltre il **30/06/2021** in coerenza con le scadenze rendicontative sopra espresse.

3. QUALI SONO LE SCADENZE RENDICONTATIVE PER LE INDENNITA' DI TIROCINIO?

Nel caso dei contributi per le indennità di tirocinio le domande di rimborso dovranno pervenire entro e non oltre il **31/07/2021** ed essere relative a tirocini avviati entro il **31/12/2020**.

I mesi rimborsabili devono terminare il **30/06/2021**, quindi il termine ultimo per l'attivazione di un tirocinio di 12 mesi rimborsabili sarà il **30/06/2020**; per un tirocinio di 6 mesi rimborsabili sarà, invece, il **31/12/2020**.